

COPIA
FASCICOLO
REGOLAMENTI

REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M A F A L D A
(Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE N. 57

Trasmessa al Co.Re.Co.
il 2 Dicembre 1994
Prot. N. 4734

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA
SANITARIA AGLI INDIGENTI.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno trenta del mese di Novembre (30/11/1994), nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale in Mafalda.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati a seduta, per le ore 20.30, i Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1) VALENTINI	Ermindo	x	
2) PALENA	Leonardo	consigliere dimessosi	
3) FABRIZIO	Antonio	x	
4) CERICOLA	Mario Marino	x	
5) GIANFELICE	Graziano	x	
6) DI PIETRO	Leonardo		x
7) GABRIELE	Nicolino		x
8) DI IULIO	Giuseppe Giuliano	x	
9) VARRENTI	Nicolino	x	
10) NANNI	Mario	x	
11) D'AMELIO	Giuseppe		x
12) DI MEO	Augusto	x	
13) DEL GESSO	Susanna	x	
14) GRIMALDI	Doriana Maria	x	
15) SPATOCCO	Vincenzo		x
TOTALI		10	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Giovannino PALMA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Ermindo VALENTINI - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'Ordine del giorno=.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dotarsi di un apposito Regolamento Comunale per l'assistenza sanitaria agli indigenti;

Visto l'allegato Regolamento Comunale per l'assistenza sanitaria agli indigenti, composto di N. 19 articoli;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Assistenza in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

Visto l'Art. 32, comma 2°, lett. a), della Legge 8/06/1990, N. 142;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare il Regolamento Comunale per l'assistenza sanitaria agli indigenti, composto di N. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to:
VALENTINI Ermindo

IL SEGRETARIO

F.to:
PALMA Giovannino

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02/12/1994 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/12/1994 al 16/12/1994.

Dalla Residenza Municipale, addì 02/12/1994


IL SEGRETARIO

F.to:
PALMA Giovannino

=====

Per estratto conforme per uso amministrativo, li 02/12/1994.

IL SEGRETARIO



=====

REGIONE MOLISE - COMITATO DI CONTROLLO

Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso

Prot. N. _____/_____

Nella seduta del 19 DIC. 1994 non rileva vizi di legittimità

IL PRESIDENTE

F.to: AVV. A. DI TOHASSO

Per c. c.

Campobasso, li 19 DIC. 1994

IL SEGRETARIO

F.to Dr. ORESTE SCARLATELLI

COMUNE DI.....MAFALDA.....

PROVINCIA DI.....CAMPOBASSO.....

SERVIZIO ASSISTENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSISTENZA SANITARIA
AGLI INDIGENTI**

SERVIZIO ASSISTENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Scopo del regolamento - Campo d'applicazione
3	Attribuzione del servizio assistenza
4	Definizione dello stato di indigenza
5	Domanda di assistenza sanitaria
6	Istruttoria delle domande
7	Forme di assistenza - Durata
CAPO II – ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIRECTA	
8	Assistenza farmaceutica indiretta
9	Rimborso delle spese sostenute
10	Farmaci non ammessi dal Servizio Sanitario Nazionale
CAPO III – ASSISTENZA FARMACEUTICA DIRETTA	
11	Assistenza diretta
12	Convenzione con le farmacie
13	Rilascio del tesserino
CAPO IV – ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ANALISI	
14	Forma di assistenza
15	Rimborso delle spese sostenute presso le UU.SS.LL.
16	Prestazioni presso specialisti e laboratori non dipendenti dall'U.S.L.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
17	Prescrizioni sanitarie
18	Entrata in vigore del presente regolamento
19	Pubblicità del regolamento

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione ~~e del~~
~~statuto comunale~~, l'assistenza sanitaria alle persone indigenti non aventi diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in applicazione dell'art. 8, comma 16, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Scopo del regolamento - Campo di applicazione.

1. Con il presente regolamento il Comune di Mafalda ~~=====~~ tende
a soddisfare un'esigenza primaria, quale la tutela della salute, di una fascia di popolazione tra le più
esposte al bisogno, e contemporaneamente rispondere all'irrinunciabile necessità del contenimento
delle spese delimitando in modo inequivocabile e verificabile il campo degli indigenti, tutelando i casi
realmente bisognosi con iniziative assistenziali.

2. Il presente regolamento trova applicazione per l'assistenza sanitaria alle persone indigenti
iscritte da almeno due anni in questo registro della popolazione residente.

3. Hanno diritto, in ogni caso, all'assistenza sanitaria gratuita, con onere a carico del bilancio co-
munale:

a) coloro che beneficiano, in via continuativa, di assistenza economica a carico del bilancio co-
munale;

b) i minori in affidamento eterofamiliare soggetti a provvedimenti del tribunale per i minorenni
su dichiarazione del servizio socio-assistenziale.

Art. 3 - Attribuzione del servizio assistenza.

1. Per la tenuta del servizio oggetto del presente regolamento ~~è individuato il Responsabile~~
~~del servizio assistenza del sindaco~~ ~~conservatore del registro~~ ~~del registro~~ ~~del registro~~ ~~del registro~~
bile dell'Ufficio Assistenza del Comune.

2. Sarà cura dell'ufficio assistenza:

a) istituire apposito «registro degli indigenti ammessi all'assistenza sanitaria con spesa a carico
del bilancio comunale»;

b) costituire, per ogni assistito, apposito fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione
degli atti.

Art. 4 - Definizione dello stato di indigenza.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano indigenti le persone apparte-

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

[Faint, mostly illegible text on a lined background, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

nenti a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore ad una pensione sociale ~~maggiore del 50 per cento~~ (arrotondata alle lire centomila superiori) per il primo componente la famiglia.

2. Il limite massimo di reddito di cui al precedente comma sarà aumentato del quaranta per cento per il secondo componente la famiglia e di L. =500.000 per ogni ulteriore persona.

3. Dagli interventi di cui al presente regolamento saranno escluse, in ogni caso, le persone che, pur dichiarando redditi nei limiti di cui ai precedenti commi:

- a) versino in condizione socio-economica;
- b) conducano un tenore di vita;
- c) posseggano beni mobili od immobili non rilevabili ai fini fiscali;

tali, che inducano ad escludere che possano essere considerate «INDIGENTI».

4. Per le persone appartenenti a convivenze lo stato d'indigenza sarà riconosciuto alle sole persone per le quali il Comune comunque concorre nel pagamento della retta di ricovero.

Art. 5 - Domanda di assistenza sanitaria.

1. Per ottenere l'assistenza sanitaria prevista dal presente regolamento gli interessati dovranno presentare apposita domanda da compilare su speciali moduli da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale di assistenza.

2. Alla domanda di cui al precedente comma dovranno essere allegare le fotocopie delle dichiarazioni dei redditi (mod. 740 e 101) presentate da tutti i componenti la famiglia o dichiarazione di esenzione dall'obbligo di presentazione.

Art. 6 - Istruttoria delle domande.

1. Le domande di assistenza sanitaria di cui al precedente art. 5 dovranno essere istruite dal responsabile del servizio e sottoposte al parere della speciale commissione consultiva comunale di cui al «regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici», previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le domande, istruite come al precedente comma, dovranno essere sottoposte all'esame della giunta comunale per le conseguenti determinazioni.

3. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda di cui al precedente art. 5, il responsabile dell'ufficio assistenza avrà cura di comunicare all'interessato l'avvenuto accoglimento della domanda o di notificare i motivi del diniego.

Art. 7 - Forme di assistenza - Durata.

1. L'assistenza sanitaria di cui al presente regolamento potrà essere assicurata:

- a) nella forma indiretta: mediante il rimborso, a domanda, delle spese sostenute;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Area for handwritten notes and variations, consisting of multiple horizontal lines.

b) nella forma diretta: mediante il rilascio di apposito tesserino nel rispetto della disciplina di cui ai seguenti capi secondo e terzo.

2. L'ammissione all'assistenza sanitaria di cui al presente regolamento è sempre intesa a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l'ufficio comunale potrà disporre verifiche per accertare l'effettivo permanere dello stato d'indigenza ed eventualmente proporre alla giunta comunale la cancellazione dall'elenco degli aventi diritto.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2 dovrà essere notificato agli interessati entro 15 giorni.

CAPO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIRECTA

Art. 8 - Assistenza farmaceutica indiretta.

1. Gli aventi titolo all'assistenza farmaceutica di cui al presente regolamento hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla spesa sanitaria dei soli farmaci ammessi dal Servizio Sanitario Nazionale e della quota fissa per ricetta.

Art. 9 - Rimborso delle spese sostenute.

1. Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica indiretta di cui al precedente art. 8, gli interessati dovranno inoltrare richiesta su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio assistenza del Comune con allegati:

a) copia della ricetta;

b) lo scontrino fiscale rilasciato dal farmacista.

2. Al rimborso della spesa provvederà, ~~il Comune~~ la Giunta Municipale con apposito atto deliberativo di liquidazione. =

Art. 10 - Farmaci non ammessi dal Servizio Sanitario Nazionale

1. Per i farmaci per i quali non opera l'esenzione e, in particolare, per i farmaci compresi nella classe C) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, che dovranno essere oggetto di apposita ricetta, l'intervento del Comune potrà essere disposto solo in casi assolutamente eccezionali, sulla scorta di dettagliata relazione del medico curante atta a dimostrare la loro insostituibilità e dell'ufficio assistenza atta a riferire sulla particolare situazione di bisogno dell'assistito.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 saranno eventualmente disposti o meno, di volta in volta, dalla giunta comunale, sentito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 6, con apposito atto da rendere immediatamente eseguibile.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Blank lined area for notes and variations.

3. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro.....trenta..... giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 2, dovrà essere data comunicazione all'interessato dell'avvenuta emissione del mandato di rimborso ovvero notificata la deliberazione motivata del negato intervento con la quale dovrà essere disposta anche la restituzione della documentazione prodotta;

4. L'intervento nella spesa di cui al presente articolo potrà essere anche parziale.

CAPO III

ASSISTENZA FARMACEUTICA DIRETTA

Art. 11 - Assistenza diretta.

1. La giunta comunale, previa stipula di apposite convenzioni con le farmacie interessate, ha facoltà di ricorrere, per l'assistenza farmaceutica, alla forma di assistenza diretta.

2. L'assistenza diretta sarà sempre limitata alle prescrizioni farmaceutiche comunque comprese nelle prime due classi [a) e b)] di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Per le prescrizioni diverse da quelle di cui al comma precedente troverà applicazione il precedente articolo 10.

Art. 12 - Convenzione con le farmacie.

1. La convenzione di cui al precedente articolo 11, comma 1, dovrà prevedere:

a) la presentazione, da parte del farmacista convenzionato, periodicamente, di apposito documentato rendiconto, da compilare su moduli forniti dal Comune;

b) che ogni rendiconto sia corredato degli allegati ritenuti utili dal Comune per la liquidazione della spesa ed i necessari controlli.

Art. 13 - Rilascio del tesserino.

1. Divenuta esecutiva la deliberazione della giunta comunale di cui al secondo comma del precedente art. 6, il responsabile del servizio disporrà la consegna, all'interessato, del tesserino, consegna che tiene luogo alla comunicazione di cui al terzo comma dello stesso articolo 6.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Blank lined area for notes and variations.

CAPO IV
ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ANALISI

Art. 14 - Forma di assistenza.

1. L'assistenza per prestazioni specialistiche e per analisi di laboratorio sarà assicurata solo nella forma indiretta e per le prestazioni dei medici specialistici o dei laboratori direttamente dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 15 - Rimborso delle spese sostenute presso le UU.SS.LL..

1. Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza di cui al precedente articolo 14 gli interessati dovranno inoltrare richiesta su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio assistenza del Comune con allegati:

- a) la copia della ricetta;
- b) l'originale della ricevuta fiscale rilasciata dall'U.S.L.

2. Al rimborso della spesa provvederà, ~~avente il concorso comunale, nel limite delle somme a disposizione della~~ la Giunta Municipale con apposito atto deliberativo di liquidazione. =

Art. 16 - Prestazioni presso specialisti e laboratori non dipendenti dall'U.S.L..

1. Per le prestazioni richieste a specialisti o laboratori non direttamente dipendenti dall'Unità Sanitaria di appartenenza dell'assistito, trovano applicazione le procedure ed i limiti di cui al precedente art. 10.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Prescrizioni sanitarie.

1. Tutte le prescrizioni sanitarie per gli interventi in applicazione del presente regolamento dovranno essere fatte dal medico curante convenzionato con l'U.S.L. di appartenenza dell'assistito.

2. Le prescrizioni dovranno essere fatte esclusivamente sullo speciale ricettario in uso per l'U.S.L.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Blank lined area for notes and variations.

18 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni consecutivi.

~~Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni consecutivi.~~

~~Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni consecutivi.~~

19 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento:
- a) a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
 - b) sarà trasmessa all'U.S.L. a disposizione dei medici convenzionati e dell'ufficio amministrativo;
 - c) sarà trasmessa alle locali farmacie.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Blank lined area for notes and variations.

